



**Stagione Sportiva 2023/2024**

**Comunicato Ufficiale n° 08**

[Organigramma](#)

[Delibere Commissione Disciplinare](#)

***Firenze, 31/12/2023***

Via F. Bocchi 32 -50126 Firenze (FI) Tel. 055/0125623 - Fax 055/0125621

[calcio.toscana@uisp.it](mailto:calcio.toscana@uisp.it) <http://www.uisp.it/toscana/calcio>

Comunicato Ufficiale n°8 S.d.A Toscana Calcio

<b>GRUPPO DI LAVORO ATTIVITA' CALCIO TOSCANA</b>			
FUCINI	GIORGIO	COMITATO DI	AREZZO
CELLAI	ROBERTO	COMITATO DI	EMPOLI
LUZZETTI	FRANCESCO	COMITATO DI	GROSSETO
DE LUCA	GIOVANNI	COMITATO DI	FIRENZE
BARSOTTI	NATALE	COMITATO DI	VERSILIA
ALBERTI	ARTURO	COMITATO DI	MASSA
BIMBI	ALESSIA	COMITATO DI	CUOIO
COCCO	PASQUALE	COMITATO DI	VALDERA
ERCOLINI	FABIO	COMITATO DI	ETRUSCOLABRONICO
LANDI	DAVIDE	COMITATO DI	SIENA
CAPARRINI	ANDREA	COMITATO DI	EMPOLI
PAPA	VINCENZO	COMITATO DI	FIRENZE
CERCHIONI	MASSIMO	COMITATO DI	PISTOIA
BENELLI	LUCA	COMITATO DI	FIRENZE
BALDACCI	GABRIELE	COMITATO DI	PISTOIA
MINERBA	ANTONIO	COMITATO DI	PRATO

**Responsabile Attivita' Calcio: COCCHINI FEDERICO**

<b>SEGRETERIA TECNICA</b>	<b>Dalle ore 17:00 alle 19:00 cell. 345-9764820</b>
Segretaria	Badalassi Giorgia

<b>SETTORE ATTIVITA' : Coordinatore Landi Davide</b>
Gruppo di Lavoro: Cellai Roberto, Cocco Pasquale, Fucini Giorgio, Luzzetti Francesco, Minerba Antonio, Bernini Tommaso

<b>SETTORE DISCIPLINA</b>	<b>Coordinatore</b>	<b>Ercolini Fabio</b>
Giudice I° istanza regionale	Scordo Dario	
Commissione Disciplinare II° istanza : Carlesi David	Badalassi Giorgia Bimbi Alessia	

<b>SETTORE ARBITRI</b>	<b>Coordinatore</b>	<b>De Luca Giovanni</b>
Designatore	<b>Baldacci Gabriele</b>	
Coordinatore osservatori	<b>Caparrini Andrea</b>	
Gruppo di lavoro:	Cerchioni Massimo	

<b>SETTORE FORMAZIONE</b>	<b>Coordinatore</b>	<b>Papa Vincenzo</b>
Gruppo di lavoro:	Benelli Luca, Barsotti Natale, Alberti Arturo	

# **COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO**

***DELIBERA N. 7 anno 2023/2024***

*Ricorrente:* ASD MCL CASTELFRANCO

*Comitato UISP :* AREZZO

*Gara del 04.12.23* ASD VACCHERECCIA – ASD MCL CASTELFRANCO

*C.U. n. 14 del 05.12.2023*

In data 08.12.2023, la società ASD MCL CASTELFRANCO, in persona del Presidente, propone ricorso avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado che ha disposto la squalifica nei confronti del proprio tesserato FUSINI Nicola ai sensi dell'art. 225 RTN sino a tutto il 04.02.24.

La società ricorrente, sulla base di una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quella riportata nel rapporto del DG chiede una rivisitazione *in melius* delle squalifiche disposte. In buona sostanza la ricorrente ritiene che la condotta tenuta dal proprio tesserato non possa essere qualificata come “rissa”, in quanto lo stesso, a palla lontana, rispondeva alla provocazione dell'avversario, dando vita all'unico momento di tensione della partita, che dopo il naturale coinvolgimento dei componenti delle due formazioni e dei tesserati presenti nelle panchine, veniva immediatamente sedato a seguito dell'adozione da parte del DG dei relativi provvedimenti disciplinari. A parere di questa Commissione il motivo di doglianza della ricorrente è sicuramente apprezzabile e meritevole di approfondimento, tosto che la motivazione adottata dal DG nel proprio referto risulta estremamente generica, non individuando specificatamente la condotta contestata al FUSINI e pertanto, esercitando le facoltà che le sono fatte proprie dall'art. 177 RTN, ha provveduto ad interpellare il DG il quale ha meglio specificato quanto occorso.

Si deve ritenere che il termine “rissa” utilizzato dal DG, che inevitabilmente induce a ritenere sussistenti atti di violenza di vario genere perpetrati da un nutrito numero di persone abbia indotto in errore il Giudice di prime cure.

Infatti il DG, nel supplemento trasmesso, riferisce conferma dell'accadimento ridimensionando l'accaduto in quanto il FUSINI, così come il suo antagonista, si sarebbero limitati ad un “ruspante” scambio di opinioni, limitato a spinte con mani sul volto e qualche smanacciamento, mai strabordati in pugni.

Si deve ritenere pertanto come la condotta imputata al FUSINI, così come meglio specificata, non possa essere sussunta nella fattispecie di cui all'art. 225 RTN, ma nella più mite ipotesi dell'art. 223 con conseguente rivisitazione della squalifica.

**P.Q.M.**

La Commissione Disciplinare d'Appello, ACCOGLIE il ricorso avanzato dall' ASD MCL CASTELFRANCO, riducendo la squalifica di FUSINI Nicola a 3 giornate e per gli effetti dispone la restituzione della cauzione versata  
Così deciso in Firenze il 29.12.2023

**Calcio Regionale Toscana**

**COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO**

Giudici: David Carlesi (Presidente)

Giorgia Badalassi

Alessia Bimbi

# **COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO**

**DELIBERA N. 8 anno 2023/2024**

*Ricorrente:* ASD VACCHERECCIA

*Comitato UISP :* AREZZO

*Gara del 04.12.23* ASD VACCHERECCIA – ASD MCL CASTELFRANCO

*C.U. n. 14 del 05.12.2023*

In data 09.12.2023, la società ASD VACCHERECCIA, in persona del Presidente, propone ricorso avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado che ha disposto la squalifica nei confronti del proprio tesserato Masini Mirko ai sensi dell'art. 225 RTN sino a tutto il 04.02.24. La società ricorrente, sulla base di una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quella riportata nel rapporto del DG chiede una rivisitazione *in melius* delle squalifiche disposte. In buona sostanza la ricorrente ritiene che la condotta tenuta dal proprio tesserato non possa essere qualificata come “rissa”, in quanto lo stesso a palla lontana rispondeva alla provocazione dell'avversario, dando vita all'unico momento di tensione della partita, che dopo il naturale coinvolgimento dei componenti delle due formazioni e dei tesserati presenti nelle panchine, veniva immediatamente sedato a seguito dell'adozione da parte del DG dei relativi provvedimenti disciplinari. A parere di questa Commissione il motivo di doglianza della ricorrente è sicuramente apprezzabile e meritevole di approfondimento, tosto che la motivazione addotta dal DG nel proprio referto risulta estremamente generica, non individuando specificatamente la condotta contestata al MASINI e pertanto, esercitando le facoltà che le sono fatte proprie dall'art. 177 RTN, ha provveduto ad interpellare il DG il quale ha meglio specificato quanto occorso.

Si deve ritenere che il termine “rissa” utilizzato dal DG, che inevitabilmente induce a ritenere sussistenti atti di violenza di vario genere perpetrati da un nutrito numero di persone abbia indotto in errore il Giudice di prime cure.

Infatti il DG nel supplemento trasmetto riferisce conferma l'accadimento ridimensionando l'accaduto in quanto il MASINI, così come il suo antagonista, si sarebbero limitati ad un ruspante scambio di opinioni, limitato a spinte con mani sul volto e qualche schiaffo, mai strabordati in pugni.

Si deve ritenere pertanto come la condotta imputata al MASINI, così come meglio specificata, non possa essere sussunta nella fattispecie di cui all'art. 225 RTN, ma nella più mite ipotesi dell'art. 223 con conseguente rivisitazione della squalifica.

**P.Q.M.**

La Commissione Disciplinare d'Appello, ACCOGLIE il ricorso avanzato dall' ASD VACCHERECCIA, riducendo la squalifica di MASINI Mirko a 3 giornate e per gli effetti dispone la restituzione della cauzione versata

Così deciso in Firenze il 29.12.2023

**Calcio Regionale Toscana**

**COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO**

Giudici: David Carlesi (Presidente)

Giorgia Badalassi

Alessia Bimbi

# **COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO**

**DELIBERA N. 9 anno 2023/2024**

*Ricorrente:* ASD AC CASINI BOYS

*Comitato UISP :* PISTOIA

*Gara del 14.11.2023* AC CASINI BOYS – A.C.BOTTEGONE

*C.U. n. 15 del 15.11.2023*

In data 20.11.2022, la società ASD AC CASINI BOYS, in persona del Presidente, propone ricorso avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado contro la squalifica disposta nei confronti del proprio tesserato APICELLA Stefano per mesi 4 giornate ai sensi dell' art.

224RTN

La società ricorrente, sulla base di una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quella riportata nel rapporto del DG chiede una rivisitazione *in melius* della squalifica disposta.

La ricorrente, pur confermando che la condotta del proprio tesserato sia stata correttamente inquadrata in una “manata”, dall'altro ritiene che la stessa sia stata posta in essere in azione di gioco, tanto è vero che pochi istanti dopo il proprio portiere intercettava il calcio d'angolo appena battuto, richiedendo pertanto l'applicazione dell'art.223 RTN in luogo dell'art. 224 RTN.

Tale ricostruzione tuttavia non risulterebbe suffragata da alcun elemento di prova ulteriore e diverso dal rapporto dell'Arbitro, il quale come noto, riveste il ruolo di prova legale ex art. 178 RTN, e, nel caso di cui in esame, costituisce l'unico elemento probatorio su cui questa Commissione Disciplinare Regionale può fondare il proprio convincimento.

Questa Commissione, tuttavia, ha richiesto all'Arbitro di meglio precisare quanto occorso in un supplemento di rapporto, proprio alla luce dei motivi di doglianza rappresentati, che, tenuto conto di quanto affermato negli atti ,possono trovare parziale accoglimento.

Infatti, sebbene il DG abbia confermato come in occasione della “manata” la fase della gara fosse “ a gioco fermo”, e cioè nei momenti antecedenti la battuta di un calcio d'angolo, dovendo quindi ritenere corretta l'opera di sussunzione del Giudice di prime cure nella fattispecie di cui all'art. 224 (scorrettezza a gioco fermo), parimenti si ritiene che la squalifica inflitta, tenendo conto della gravità del fatto, degli effetti dannosi dell'atto illecito e in genere della offensività dello stesso, sia eccessiva rispetto alla condotta contestata.

**P.Q.M.**

La Commissione Disciplinare d'Appello, **ACCOGLIE parzialmente** il ricorso avanzato dall' AC CASINI BOYS, riducendo la squalifica di APICELLA Stefano a mesi 2, con sospensione della esecuzione della stessa durante il periodo delle festività Natalizie in ossequio all'art. 4 delle norme di partecipazione pubblicate nel comunicato ufficiale e per gli effetti dispone la restituzione della cauzione.

*Così deciso in Firenze il 29.12.2023*

**Calcio Regionale Toscana**

**COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO**

Giudici: David Carlesi (Presidente)

Giorgia Badalassi

Alessia Bimbi



# **COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO**

**DELIBERA N. 10 anno 2023/2024**

*Ricorrente:* A.C.BOTTEGONE

*Comitato UISP :* PISTOIA

*Gara del 14.11.2023 AC CASINI BOYS – A.C.BOTTEGONE*

*C.U. n. 15 del 15.11.2023*

In data 20.11.2022, la società A.C BOTTEGONE, in persona del Presidente, propone ricorso avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado contro la squalifica disposta nei confronti del proprio tesserato CORSINI Manuele per mesi 4 ai sensi dell'art. 224 RTN. La società ricorrente, sulla base di una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quella riportata nel rapporto del DG chiede una rivisitazione *in melius* delle squalifiche emanate in prime cure. La ricorrente, pur confermando che la condotta del proprio tesserato sia stata correttamente inquadrata in un calcio sferrato all'avversario, sebbene causato quale reazione per una gomitata da questi ricevuta, dall'altro ritiene che la stessa sia stata posta in essere in azione di gioco, in quanto “*i fatti si sono svolti mentre veniva rimessa in gioco la palla*”, richiedendo pertanto l'applicazione dell'art.223 RTN in luogo dell'art. 224 RTN.

Tale ricostruzione tuttavia non risulterebbe suffragata da alcun elemento di prova ulteriore e diverso dal rapporto dell'Arbitro, il quale come noto, riveste il ruolo di prova legale ex art. 178 RTN, e, nel caso di cui in esame, costituisce l'unico elemento probatorio su cui questa Commissione Disciplinare Regionale può fondare il proprio convincimento.

Questa Commissione, tuttavia, ha richiesto all'Arbitro di meglio precisare quanto occorso in un supplemento di rapporto, proprio alla luce dei motivi di doglianza rappresentati, che tenuto conto di quanto affermato negli atti possono trovare parziale accoglimento.

Infatti sebbene il DG abbia confermato come in occasione del calcio il gioco fosse fermo, in quanto nei momenti antecedenti la battuta di un calcio d'angolo, dovendo quindi ritenere corretta l'opera di sussunzione del Giudice di prime cure nella fattispecie di cui all'art. 224 (scorrettezza a gioco fermo), parimenti si ritiene che la squalifica inflitta, tenendo conto della gravità del fatto, degli effetti dannosi dell'atto illecito e in genere della offensività dello stesso, sia eccessiva rispetto alla condotta contestata.

**P.Q.M.**

La Commissione Disciplinare d'Appello, **ACCOGLIE parzialmente** il ricorso avanzato dall' A.C.BOTTEGONE, riducendo la squalifica di CORSINI Manuele a mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici), con sospensione della esecuzione della stessa durante il periodo delle festività Natalizie in ossequio all'art. 4 delle norme di partecipazione pubblicate nel comunicato ufficiale e per gli effetti dispone la restituzione della cauzione.

*Così deciso in Firenze il 29.12.2023*

**Calcio Regionale Toscana**

**COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO**

Giudici: David Carlesi (Presidente)

Giorgia Badalassi

Alessia Bimbi

# **COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO**

**DELIBERA N. 11 anno 2023/2024**

*Ricorrente:* ASD MOLINESE

*Comitato UISP :* EMPOLI VAL D'ELSA

Gara del 17.11.23 ASD SAN PANCRAZIO – ASD MOLINESE

*C.U. n.* 19 BIS del 01.12.2023

In data 05.12.2023, la società ASD MOLINESE, in persona del Presidente, propone ricorso avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado Pubblicata sul Comunicato Ufficiale numero 19/bis del 01/12/2023 con cui il Giudice di I° grado ha deliberato la squalifica del proprio tesserato Salvadori Luca fino al 17/07/2024 ai sensi art.226RTN , oltre ammenda di €. 20,00 (art.213RTN) ed inflitto la perdita 0-3 della gara disputata a San Pancrazio in data 17/11/2023 fra la locale Asd San Pancrazio e Asd Molinese, quale ottava gara Girone di Andata del Campionato Uisp Valdelsa 2° Div. Girone C; oltre ammenda di €.75,00 (art. 202RTN)

La società ricorrente, sulla base di una ricostruzione fattuale parzialmente diversa rispetto a quella riportata nel rapporto del DG chiede una rivisitazione della sentenza ed in particolare: il riconoscimento delle attenuanti e relativa riduzione della squalifica per il Tesserato Salvadori Luca, in quanto aggredito fisicamente e in modo reiterato da più tesserati della squadra avversaria e per aver quindi agito esclusivamente al fine di salvaguardare la propria incolumità fisica e/o aver commesso il fatto illecito in uno stato e in una situazione di concitazione da fatto altrui, con conseguente rideterminazione delle sanzioni pecuniarie, nonché la revoca della perdita della Gara per 0-3 in quanto i fatti accaduti non sarebbero stati provocati da tesserati della ricorrente, bensì per esclusiva responsabilità dei tesserati del Asd San Pancrazio e conseguenziale revoca dell'ammenda pecuniaria di €. 75,00

Tale ricostruzione tuttavia non risulterebbe suffragata da alcun elemento di prova ulteriore e diverso dal rapporto dell'Arbitro, il quale come noto, riveste il ruolo di prova legale ex art. 178 RTN, e, nel caso di cui in esame, costituisce l'unico elemento probatorio su cui questa Commissione Disciplinare Regionale può fondare il proprio convincimento.

Il rapporto di gara, invero, si presenta estremamente preciso ed esauriente con chiara individuazione delle diverse condotte poste in essere sia dal tesserato della ricorrente che di quelle

concretizzate dai tesserati della squadra avversaria.

Di fatti l'espulsione di un giocatore del San Pancrazio scatenava le proteste della propria panchina. La reazione verbale del Salvadori nei confronti dei componenti della panchina dalla squadra avversaria faceva accendere la miccia di una situazione caotica esasperata anche dai componenti della panchina della ricorrente che correva in direzione di quella del San Pancrazio.

Nel proprio rapporto il DG specifica inoltre come il comportamento dei tesserati della ricorrente abbia di fatto aggravato la situazione, che, invero si sarebbe potuta immediatamente sedare con i relativi provvedimenti disciplinari.

In tale frangente il sig. SALVADORI sferrava un pugno in volto al dirigente del San Pancrazio scatenando di fatto una rissa che portava alla sospensione della partita.

Dalla lettura del rapporto di gara non può che ricavarsi come il provvedimento di sospensione della partita sia stato determinato, in diversi momenti, dalle condotte dei tesserati di entrambe le compagini, e pertanto non può che condividersi il provvedimento adottato dal Giudice di primo grado con il quale veniva disposta la sconfitta "c.d. a tavolino" per entrambe le società, a nulla rilevando il risultato sul campo fino a quel momento conseguito, nonché la squalifica disposta nei confronti del Salvadori, correttamente inquadrata nell'art. 226 RTN e la cui sanzione irrogata, alla luce dell'art. 117 RTN deve ritenersi corretta, non potendosi inoltre ritenere sussistente l'attenuante della provocazione, proprio alla luce della ricostruzione offerta dal DG che identifica la risposta verbale del SALVADORI nella causa scatenante la reazione della panchina della squadra avversaria.

**P.Q.M.**

La Commissione Disciplinare d'Appello, **RESPINGE** il ricorso avanzato dall' ASD MOLINESE e per gli effetti e per gli effetti dispone la l'incameramento della cauzione  
Così deciso in Firenze il 29.12.2023

**Calcio Regionale Toscana**

**COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO**

Giudici: David Carlesi (Presidente)

Giorgia Badalassi

Alessia Bimbi

Buon 2024!

Da tutta la S.d.A. Calcio Toscana

*Happy New Year*

2024

**UISP – S.d.A. CALCIO – COMITATO REGIONALE TOSCANA**  
**S.d.A. Territoriali**

<b>AREZZO</b>	Tel. 0575 295475 - Fax. 0575 28157 e-mail <a href="mailto:arezzo@uisp.it">arezzo@uisp.it</a>	Via Catenaria 12, 52100 Arezzo
<b>CARRARA</b>	Tel. 058573171 - Fax. 058573171 e-mail <a href="mailto:carrara@uisp.it">carrara@uisp.it</a>	Via Nuova 6 C, 54033 Carrara
<b>EMPOLI</b>	Tel. 0571 711533 - Fax. 0571.711469 e-mail <a href="mailto:calcio.empolivaldelsa@uisp.it">calcio.empolivaldelsa@uisp.it</a>	Via XI Febbraio 28/A, 50053 Empoli (FI)
<b>ETRUSCOLABRONICHE</b>	Tel. 0586 631273 - Fax. 0586 633376 e-mail <a href="mailto:calcio.etruscolabroniche@uisp.it">calcio.etruscolabroniche@uisp.it</a>	Vicolo degli Aranci 8, 57023 Cecina (LI)
<b>FIRENZE</b>	Tel. 055 4369017 - Fax 055.4249936 e-mail <a href="mailto:calcio@uispfirenze.it">calcio@uispfirenze.it</a>	Via dei Vespucci c/o C.S “La Trave” 50145 FIRENZE
<b>FIRENZE – MUGELLO</b>	Tel. 055 8458653 - Fax. 0558458307 e-mail <a href="mailto:borgo@uon.it">borgo@uon.it</a>	Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 50032 Borgo S.Lorenzo
<b>FIRENZE – VALDARNO</b>	Tel. 055 9156085 - Fax. 055 9156086 e-mail <a href="mailto:legacalcioispvald@libero.it">legacalcioispvald@libero.it</a>	Via B. Pampaloni 51, 50063 Figline Valdarno (FI)
<b>GROSSETO</b>	Tel. 0564 417756 - Fax. 0564 417759 e-mail <a href="mailto:grosseto@uisp.it">grosseto@uisp.it</a>	Viale Europa 161, 58100 Grosseto
<b>LUCCA</b>	Tel. 0583418310 - Fax. 0583 418310 e-mail <a href="mailto:uisplucca@virgilio.it">uisplucca@virgilio.it</a>	Viale Puccini 35, 55100 S. Anna di Lucca (LU)
<b>LUCCA – VERSILIA</b>	Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 430137 e-mail <a href="mailto:lucaversilia@uisp.it">lucaversilia@uisp.it</a>	Via Petri, 55049 Viareggio (LU)
<b>LUCCA – GARFAGNANA</b>	Tel. 0583 666497 - Fax. 0583 666497 e-mail <a href="mailto:uispgarfagnana@gmail.com">uispgarfagnana@gmail.com</a>	Via S. Giovanni 53, 55036 Pieve Fosciana (LU)
<b>MASSA</b>	Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086 e-mail <a href="mailto:massa@uisp.it">massa@uisp.it</a>	Via Alberica 6, 54100 MASSA
<b>PIOMBINO – I.D’ELBA</b>	Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645 e-mail <a href="mailto:legacalcioisp.piombino@gmail.com">legacalcioisp.piombino@gmail.com</a>	Via Lerario 118, 57025 Piombino (LI)
<b>PISA</b>	Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001 e-mail <a href="mailto:calcio.pisa@uisp.it">calcio.pisa@uisp.it</a>	Viale Bonaini 4, 56125 Pisa
<b>PISTOIA</b>	Tel. 0573 451143- Fax. 0573 22208 e-mail <a href="mailto:pistoia.calcio@uisp.it">pistoia.calcio@uisp.it</a>	Via Gentile 40, 51100 PISTOIA
<b>PRATO</b>	Tel. 0574 691301 e-mail <a href="mailto:calcio.prato@uisp.it">calcio.prato@uisp.it</a>	Via G. Deledda 1, 59100 Prato
<b>SIENA</b>	Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907 e-mail <a href="mailto:calcio.siena@uisp.it">calcio.siena@uisp.it</a>	Strada Massetana Romana 18, 53100 Siena
<b>SIENA - VALDELSA</b>	Tel. 0577 920835 - Fax. 0577901199 e-mail <a href="mailto:uispvaldelsa@alice.it">uispvaldelsa@alice.it</a>	Via Liguria 2, 53034 Colle Val d’Elsa (SI)
<b>SIENA - VALDICHIANA</b>	Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798 e-mail <a href="mailto:valdichiana.siena@uisp.it">valdichiana.siena@uisp.it</a>	Via Roma 8, c/o Piscina Comunale 53045 Montepulciano (SI)
<b>VALDERA</b>	Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347 e-mail <a href="mailto:legacalcio@uispvaldera.it">legacalcio@uispvaldera.it</a>	Via Indipendenza N 12- 56025 Pontedera (PI)
<b>ZONA DEL CUIOIO</b>	Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250 e-mail <a href="mailto:cuoio@uisp.it">cuoio@uisp.it</a>	Via Prov. Francesca Nord 224, 56022 Castelfr. di Sotto (PI)

*Responsabile Calcio Toscana*  
*Federico Cocchini*